

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Mercoledì 5 novembre 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 14.

Schemi di decreti legislativi recanti:

Revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Revisione delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, IVA e riscossione dei tributi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lett. q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 133, lett. q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

Relatore: Rabbito

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con osservazioni sul primo schema di decreto; rinvio dell'esame per gli altri due schemi di decreto).

La Commissione prosegue nell'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 22 ottobre scorso; viene deciso di iniziare l'esame dalla proposta di parere del relatore relativa allo schema di decreto recante la revisione della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*si veda l'allegato 1*).

Il deputato Giorgio BENVENUTO, intervenendo, con il consenso del presidente, dopo la chiusura della discussione generale, rileva come la proposta di parere elaborata dal relatore abbia accolto molte delle istanze presentate dalle categorie produttive nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione.

Residua tuttavia una perplessità di ordine generale sullo stesso impianto organico della riforma delle sanzioni tributarie non penali, e in particolare sulla previsione della responsabilità diretta della persona fisica autore della violazione. Pertanto sarebbe stato opportuno che il Governo si fosse astenuto dall'esercitare la delega nell'immediato per provvedere in sede di collegato alla legge finanziaria per il 1998 ad inserire un rinvio del termine per l'attuazione della delega al 31 dicembre 1998, con contestuale modifica dei principi e criteri direttivi della riforma. Ma il Governo non è stato disponibile ad accogliere l'invito ad un rinvio dei termini per l'attuazione della delega con modifica dei principi e criteri direttivi della stessa.

Benché molti degli emendamenti necessari a migliorare il testo del decreto siano stati già accolti nel parere, ritiene opportuno sottolineare i seguenti due aspetti.

In primo luogo, al posto del suggerimento contenuto nella proposta di parere

di consentire l'accollo del debito da parte dell'obbligato solidale (società o ente) attraverso un accordo negoziale preventivo con il potenziale responsabile diretto della violazione (e cioè con il dipendente incaricato di svolgere la funzione dalla quale potrebbe derivare una violazione di norme tributarie), andrebbe stabilito il principio generale secondo il quale in tutte le ipotesi di colpa (sia colpa lieve che colpa grave, al fine di evitare i complessi giudizi di fatto che coinvolgono una puntuale distinzione tra i due tipi di responsabilità) l'amministrazione finanziaria può richiedere il pagamento alla persona fisica autore della violazione solo dopo aver inutilmente escusso l'obbligato solidale (società, ente o altro). In questo modo, salvo il caso di violazione determinata da dolo, si affermerebbe la necessità per l'amministrazione finanziaria di escutere il contribuente titolare dell'obbligo tributario prima del suo dipendente (autore della violazione), senza il bisogno di un accordo negoziale tra i due soggetti. Va infatti evidenziato che il progetto di parere prevede la semplice facoltà dell'accollo in capo al contribuente (società, ente o altro), il che potrebbe determinare delle situazioni di disparità di trattamento a parità della violazione commessa, difficilmente giustificabili, a seconda che il contratto di lavoro del dipendente preveda o meno l'accollo del debito per sanzioni tributarie in capo al datore di lavoro-contribuente.

In secondo luogo andrebbe prevista la riscossione della sanzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide il giudizio, ovvero dopo che sia stata pronunciata una sentenza ricorribile solo per Cassazione (e cioè una sentenza della Commissione tributaria regionale). Occorre prevedere che il giudizio sul grado di responsabilità dell'autore della violazione assume efficacia solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla violazione: fino a tale momento la eventuale riscossione della sanzione potrà avvenire solo nei confronti del contribuente. In questo modo si eviterebbe di esporre il dipendente, autore

della violazione, al rischio che l'amministrazione finanziaria pretenda il pagamento della sanzione nei suoi confronti sulla base di una qualificazione del tutto provvisoria e per nulla certa del titolo (dolo, colpa lieve ovvero colpa grave) della sua responsabilità. Una volta stabilito, infatti, che la sanzione si atteggia diversamente a seconda del tipo di responsabilità della persona fisica autore della violazione tributaria, non dovrebbe ammettersi la riscossione della sanzione anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Ed invero, la riscossione anticipata della sanzione potrebbe comportare notevoli disguidi nel caso in cui la sentenza che definisce il giudizio accerti l'inesistenza della violazione stessa, ovvero l'esistenza della violazione, ma con un diverso grado di responsabilità in capo all'autore della stessa.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, ritiene opportuno, prima di procedere all'espressione del proprio parere sugli emendamenti, evidenziare in via generale come ritenga di aver accolto, nella propria proposta di parere relativa allo schema di decreto « base », due dei punti principali emersi nel corso della discussione, il primo relativo alla riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice della violazione, con la connessa esigenza di attenuare l'importo della sanzione medesima in relazione all'elemento soggettivo sotteso alla condotta (e di non applicarla in presenza di colpa lieve) ed il secondo concernente il non esercizio della delega sul punto del principio di specialità. Ritiene inoltre opportuno recepire nel parere, in qualità di osservazione, il secondo dei suggerimenti avanzati ora dal collega Benvenuto, cui del resto aveva a suo tempo fatto riferimento nella relazione introduttiva. Con riguardo alle proposte di parere relative agli altri due schemi, invita fin d'ora i presentatori al ritiro delle proposte emendative contenenti importi monetari.

Il deputato Gianfranco CONTE, rilevando come ancora una volta la maggio-

ranza sia scarsamente presente nei lavori della Commissione, segnala che, differentemente da quanto in precedenza operato, i componenti dell'opposizione chiederanno la verifica del numero legale qualora il numero dei presenti diminuisca ulteriormente.

Con riferimento agli emendamenti (*si veda l'allegato 1-bis*) relativi alla proposta di parere sul primo schema di decreto, il relatore si dichiara contrario agli emendamenti Berruti 1 e Pastore 2 che, posti in votazione, sono respinti. Avendo il senatore Andrea PASTORE, sottolineato l'importanza del proprio emendamento 3, formulato in relazione alla riconosciuta inidoneità degli uffici finanziari per la valutazione di un parametro così aleatorio quale quello costituito dalle condizioni « sociali », nonché, analogamente dalle « condizioni economiche disagiate » previste dall'articolo 25, cui è riferito l'emendamento 16, il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, si dichiara disponibile ad inserire nel proprio parere un richiamo a ciò finalizzato, del seguente tenore: « Appare inoltre opportuno che il Governo emani un atto amministrativo allo scopo di indirizzare gli uffici nell'individuazione dei criteri per valutare le condizioni economiche e sociali, nonché le condizioni economiche disagiate, previste in alcune disposizioni dello schema di decreto ». Invita di conseguenza i presentatori, che vi consentono, al ritiro di entrambi gli emendamenti.

Con riferimento all'emendamento 4, ritenendo il relatore che nell'articolo 8 dello schema risulta certa l'intrasmissibilità agli eredi di tutte le sanzioni, i presentatori, stante tale precisazione, ne dichiarano il ritiro. Ritenendo il relatore che la prima parte dell'emendamento Pastore 5 sia già contenuta nella propria proposta di parere, lo stesso viene posto in votazione limitatamente alla seconda parte, risultando respinto. L'emendamento Pastore 6 viene ritirato dai proponenti, in quanto assorbito nella proposta di parere, mentre l'emendamento Pastore 7, cui il

relatore si dichiara contrario, posto in votazione, viene respinto.

Dopo il ritiro, da parte del presentatore, degli emendamenti Frosio Roncalli 8, 10, 13 e 14, gli emendamenti Frosio Roncalli 9, 11 e 12, posti in votazione con il parere contrario del relatore, vengono respinti. L'emendamento Pastore 15, cui il relatore si dichiara contrario stante la necessità di consentire alcuni margini di discrezionalità dell'amministrazione circa l'adozione del provvedimento cautelare previsto dall'articolo 23, posto in votazione, è respinto.

In ordine all'emendamento Pastore 17, il relatore, dichiarandosi contrario, precisa che la disposizione prevista dall'articolo 26, comma 2, è volta a consentire l'applicabilità ai procedimenti in corso delle sole norme di maggior favore nei confronti del contribuente, escludendo pertanto quelle disposizioni che, ad eccezione del ravvedimento operoso che pone questioni specifiche, non rivestono il carattere di *favor rei*; non ritenendo il presentatore dell'emendamento di accedere a tale valutazione della norma, ed osservando invece che l'insieme delle disposizioni previste dal comma 1, debbano applicarsi ai procedimenti in corso, l'emendamento medesimo, posto in votazione, è respinto. Gli emendamenti Frosio Roncalli 18 e Pastore 19 vengono ritirati dai presentatori.

Concluso l'esame degli emendamenti, interviene per dichiarazione di voto sullo schema di decreto il senatore Renato ALBERTINI, che, precisando che la propria dichiarazione ricomprende anche una valutazione complessiva riferita anche agli altri due schemi di decreto, esprime il voto favorevole del proprio gruppo rispetto al provvedimento in oggetto, poiché esso orienta l'ordinamento tributario verso una opportuna personalizzazione della sanzione; valuta altresì favorevolmente anche i principi dell'imputabilità e del *favor rei* (con la connessa eliminazione dell'ultrattività delle sanzioni), che por-

tano ad un apparato sanzionatorio più moderno e realistico, eliminandosi la sostanziale inesigibilità di alcune fattispecie sanzionatorie ora vigenti. Nonostante qualche riserva circa alcune fattispecie di non imputabilità, lo schema di decreto appare apprezzabile, purché il testo esaminato non subisca sostanziali variazioni in sede di redazione definitiva.

Il senatore Andrea PASTORE, dichiarando il voto contrario del proprio gruppo, rileva come il provvedimento all'esame, oltre ad essere stato redatto, come molti dei provvedimenti precedenti, in mancanza di un significativo dibattito, effettui una scelta penalistica che peggiora la risposta del sistema sanzionatorio rispetto alle irregolarità tributarie. Il sistema vigente, infatti, finora articolato sui due istituti della sovrattassa e della pena pecuniaria, poggia sostanzialmente sul primo dei due predetti istituti stante la sostanziale inapplicabilità della pena pecuniaria: in presenza di tale problema, lo schema di decreto, invece di porsi l'obiettivo di consentire l'effettività della pena pecuniaria, accentua i caratteri penalistici del sistema sanzionatorio, in tale modo non risolvendo nessuna delle attuali sperequazioni. Un ulteriore elemento di disaccordo è costituito dall'aver disgiunta la riforma delle sanzioni tributarie non penali rispetto alla riforma del sistema sanzionatorio penale, potendosi in tal modo dar luogo ad un *monstrum* giuridico.

Risultando così esaurite le dichiarazioni di voto, il presidente Salvatore BIASCO, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che, a seguito delle modifiche apportatevi nel corso della discussione, risulta così formulata:

«La Commissione, dopo un attento esame e un'ampia discussione, ritiene che il provvedimento, fissando i principi generali del sistema delle sanzioni tributarie non penali, operi una riforma organica della materia nel rispetto dei criteri enunciati dalla delega.

Tale delega traspone i principi del diritto penale al campo amministrativo. Non si può non rilevare che il principio di responsabilità personale, che viene in tal modo introdotto, comporta, sia per l'Amministrazione finanziaria in fase di accertamento, sia per gli organi giudiziari in materia tributaria, compiti nuovi, che richiedono una qualche estensione delle professionalità. Al tempo stesso, tale principio può risultare di difficile applicazione se riferito a realtà organizzative complesse. Appaiono quindi necessarie alcune correzioni che, nel rispetto della delega, consentono di mantenere l'efficacia del provvedimento.

In ordine al predetto principio di responsabilità personale, appare eccessiva la risposta sanzionatoria che lo schema di decreto appresta in caso di violazione commessa da soggetti che agiscono per conto di altri, nell'ambito di organizzazioni imprenditoriali in forma associata o di enti. Da un lato, la possibilità di consumazione non preordinata di violazione delle leggi tributarie è tutt'altro che infrequente, stante la complessità della normativa. Dall'altro, prevedere la stessa sanzione per tali soggetti e per chi si giova degli effetti economici della violazione (atteso che la sanzione è spesso proporzionata all'entità del tributo non corrisposto) porta a commisurare la sanzione medesima comminata ad un soggetto alle dimensioni economiche di un altro soggetto, implicando conseguentemente la possibilità di sanzioni diverse per violazioni identiche.

Sembra necessario, qualunque sia l'elemento soggettivo sotteso alla condotta (dolo, colpa grave o colpa lieve), limitare l'esecuzione della sanzione nei confronti dell'autore della violazione entro limiti che rendano più appropriata la risposta punitiva dell'ordinamento. Parallelamente, l'affermazione della responsabilità solidale del contribuente per l'intero ammontare della sanzione irrogata garantisce all'erario la riscossione dell'importo complessivo. Inoltre si potrebbe consentire, quando la violazione è dovuta a colpa

lieve, la rinuncia preventiva all'esercizio del regresso e l'accollo della sanzione da parte della società.

Per quanto riguarda il principio di specialità, si fa notare che sono in fase di conclusione i lavori di un'apposita commissione di studio di riforma delle sanzioni tributarie penali, i cui risultati andrebbero coordinati con l'attuale sistema. Ciò consiglierebbe di sospendere l'esercizio della delega su questo aspetto, in attesa di coordinamento su punti specifici.

Nel presente decreto legislativo l'applicazione del principio di specialità in materia tributaria - considerati i particolari interessi che l'Amministrazione finanziaria è preposta a tutelare - sembra comportare difficoltà non presenti in altri settori dell'ordinamento, come previsto dalla legge 689/81. Infatti, specialmente per le ipotesi più gravi (si pensi, ad esempio, alle frodi fiscali di grandi dimensioni consumate con dichiarazioni reddituali supportate da manovre fraudolente di bilancio o da emissione di fatture false), la sola sanzione penale, applicabile in quanto speciale rispetto alla disposizione che prevede la sanzione amministrativa, non appare del tutto adeguata a colpire gli interessi economici che hanno animato la condotta del trasgressore. Viceversa, la sanzione amministrativa, in quanto consistente nel pagamento di una somma di denaro non di rado rapportata alla misura del tributo non corrisposto, finisce per avere, per il trasgressore, un'efficacia maggiormente afflittiva di quella penale e quindi maggiormente preventiva.

Appare inoltre opportuno che il Governo emani un atto amministrativo allo scopo di indirizzare gli uffici nell'individuazione dei criteri per valutare le condizioni economiche e sociali, nonché le condizioni economiche disagiate, previste in alcune disposizioni dello schema di decreto.

Tutto ciò premesso, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) è opportuno prevedere che l'esecuzione della sanzione sia riferita alla persona responsabile entro un limite massimo prestabilito, ferma restando l'obbligazione solidale del contribuente (società o altro), per l'intero importo della sanzione irrogata;

2) occorrerebbe la previsione, quando la violazione non sia stata commessa con dolo o con colpa grave (concetto, quest'ultimo da definire, per evitare dispute interpretative), della facoltà di accollo del debito da parte dell'obbligato solidale e della facoltà di rinuncia, anche preventiva, all'azione di regresso verso l'autore della violazione;

3) andrebbe introdotta una presunzione relativa di individuazione dell'autore della violazione nel soggetto che ha posto in essere o sottoscritto l'atto illegittimo ovvero nel legale rappresentante del contribuente;

4) va considerata l'opportunità di non esercitare la delega legislativa su principi di specialità, mantenendo, fino alla nuova definizione normativa delle sanzioni tributarie penali, l'attuale concorso di sanzioni amministrative e penali;

5) occorrerebbe prevedere la riscossione della sanzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide il giudizio, ovvero dopo che sia stata pronunciata una sentenza ricorribile solo per Cassazione (e cioè una sentenza della Commissione tributaria regionale). Andrebbe previsto che il giudizio sul grado di responsabilità dell'autore della violazione assume efficacia solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla violazione: fino a tale momento la eventuale riscossione della sanzione potrà avvenire solo nei confronti del contribuente;

6) articolo 12 - si ravvisa l'opportunità di estendere l'unificazione della sanzione prevista per il concorso formale (unica condotta e pluralità di violazioni) anche al concorso materiale (pluralità di azioni alle quali corrisponde pluralità di violazioni della stessa disposizione);

7) articolo 13 - va specificato che la riduzione della sanzione per ravvedimento operoso, in caso di errori od omissioni che incidano sulla determinazione del tributo, ha luogo se la regolarizzazione di tali errori od omissioni avviene nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificata la violazione (e non a quello successivo, com'è nel testo attuale), ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica (es. dichiarazione di successione), entro un anno dalla violazione;

8) articolo 15 - estensione, al cessionario dell'azienda, dell'obbligazione che grava sul cedente non solo a titolo di sanzione, ma anche di imposta, al fine di evitare equivoci, e precisazione che detta obbligazione è limitata all'importo risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

9) articolo 18 - andrebbe prevista la facoltà di irrogazione della sanzione unitamente con l'accertamento del tributo allo scopo di non pregiudicare il procedimento di irrogazione in quelle ipotesi (es. imposta di bollo) in cui la sanzione viene applicata indipendentemente dall'accertamento; di conseguenza appare necessaria la previsione della definizione agevolata della sanzione anche per i tributi che non danno luogo ad accertamento con adesione e per il caso di irrogazione contestuale all'accertamento dell'imposta;

10) articolo 23 comma 7 - occorre la previsione del titolo per ottenere la cancellazione di ipoteca in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale;

11) articolo 27 - occorre l'espressa indicazione che i riferimenti ad istituti o disposizioni contenuti in norme abrogate si intendono effettuati ai corrispondenti istituti o disposizioni disciplinati nel decreto sui principi generali;

12) articolo 30 - a) limitare l'abrogazione dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alle sole disposizioni riguardanti le sanzioni amministrative; -

b) il riferimento alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, effettuato dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la procedura di applicazione delle pene pecuniarie a carico dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi, deve intendersi effettuato al presente decreto legislativo;

13) articolo 31 - andrebbe abbreviato considerevolmente il termine di *vacatio legis* rispetto ai centottanta giorni stabiliti dal decreto sia perché dalla sua diffusione da parte degli organi di informazione è passato tempo sufficiente per un'analisi attenta della materia, sia per le aspettative di molti contribuenti; analogamente dovrebbero essere ridotti i tempi per l'emissione dei provvedimenti connessi (pre-disposizione dei decreti ministeriali di attuazione, previsti nell'articolo 29; definizione dei procedimenti pendenti regolati dall'articolo 26, comma 3) ».

La Commissione approva.

Si procede quindi all'esame della seconda proposta di parere (*si veda l'allegato 2*) relativa allo schema di decreto legislativo recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il deputato Gaetano RABBITO, *relatore*, prima di passare all'espressione del proprio parere sugli emendamenti, premette che, a suo avviso, non è compito della Commissione esprimersi circa la congruità delle cifre sulle sanzioni, atteso che il provvedimento, dando attuazione alla lettera q) di delega si limita ad un adeguamento delle vigenti sanzioni ai valori attuali. Del resto deve sottolineare che, nella nuova disciplina, i minimi editali risultano ridotti ad un quarto in caso di pagamento entro 60 giorni. Invita di conseguenza al ritiro di tutti gli emendamenti formulati in tal senso.

Il deputato Luciana FROSIO RONCALLI, pur accedendo all'invito del relatore circa il ritiro di quelli, tra i propri emendamenti, concernenti l'importo monetario delle sanzioni, sottolinea che talvolta le sanzioni previste dall'ordinamento appaiono comunque sproporzionate rispetto al comportamento del contribuente: riterrebbe pertanto opportuno che la Commissione chiedesse al Governo un impegno a rivedere questo tipo di sanzioni, ad esempio con riferimento a comportamenti di mera negligenza, quale la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il deputato Giovanni PACE, ritiene opportuno segnalare al relatore, prima di procedere al voto sugli emendamenti, che l'articolo 13 dello schema in esame, che prevede una consistente riduzione della sanzione comminabile, appare difficilmente applicabile nel caso in cui — come sta verificandosi in relazione alla terza rata dell'acconto IVA relativa al 1992 — in cui l'irrogazione della pena pecuniaria derivi da una cartella esattoriale; la cartella non appare infatti agevolmente qualificabile come provvedimento amministrativo e, come tale, non pacificamente ricomprendibile nella fattispecie disciplinata dall'articolo 13. Pur consapevole che tale aspetto potrebbe non rientrare nella discussione in corso, ritiene necessario che lo stesso venga segnalato ai fini delle opportune deliberazioni da parte degli uffici finanziari.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti (*si veda l'allegato 2-bis*) presentati alla proposta di parere.

In relazione a quanto prima osservato, gli emendamenti Frosio Roncalli 2, 5 e 6 vengono ritirati dal presentatore. L'emendamento Pastore 1, contrario il relatore, posto in votazione, viene respinto. L'emendamento Pastore 3 viene ritirato dal proponente, valutandosene la sostanziale ricomprensione nella proposta di parere. Il relatore si dichiara indi contrario all'emendamento Pastore 7, ritenendo

che le sanzioni previste dall'articolo 3 non sono significativamente divergenti da quelle attualmente vigenti.

Dovendosi passare alla votazione dell'emendamento Pastore 7, il deputato Pietro ARMANI chiede, a norma dell'articolo 46, comma 4, del regolamento Camera, di verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare. Il presidente, Salvatore BIASCO, verificato che la richiesta è appoggiata dal prescritto numero di componenti la Commissione, constata l'assenza del numero legale e, a norma dell'articolo 47, comma 2, del regolamento Camera, nonché in relazione al calendario di lavoro previsto per la giornata di domani dalle due Assemblee parlamentari, rinvia il seguito dell'esame alle ore 13,30 di giovedì 6 novembre.

La seduta termina alle 15,30.

Mercoledì 5 novembre 1997. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta comincia alle 20,20.

Esame dello schema di decreto legislativo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta regionale sulle attività produttive e sulla finanza (esame ai sensi dell'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

Relatori: Solaroli, Targhetti, Caddeo.

(Esame e rinvio).

Il Presidente, Salvatore BIASCO, propone di procedere, come convenuto, alle previste audizioni informali di rappresentanti della Confcommercio, della Confefercenti, della Lega nazionale delle cooperative e mutue, della Confcooperative e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 22,50.

ALLEGATO 1

Proposta di parere del relatore allo schema di decreto-legislativo recante disposizione per la revisione organica e il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali previsto dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

La Commissione, dopo un attento esame e un'ampia discussione, ritiene che il provvedimento, fissando i principi generali del sistema delle sanzioni tributarie non penali, operi una riforma organica della materia nel rispetto dei criteri enunciati dalla delega.

Tale delega traspone i principi del diritto penale al campo amministrativo. Non si può non rilevare che il principio di responsabilità personale, che viene in tal modo introdotto, comporta, sia per l'Amministrazione finanziaria in fase di accertamento, sia per gli organi giudiziari in materia tributaria, compiti nuovi, che richiedono una qualche estensione delle professionalità. Al tempo stesso, tale principio può risultare di difficile applicazione se riferito a realtà organizzative complesse. Appaiono quindi necessarie alcune correzioni che, nel rispetto della delega, consentono di mantenere l'efficacia del provvedimento.

In ordine al predetto principio di responsabilità personale, appare eccessiva la risposta sanzionatoria che lo schema di decreto appresta in caso di violazione commessa da soggetti che agiscono per conto di altri, nell'ambito di organizzazioni imprenditoriali in forma associata o di enti. Da un lato, la possibilità di consumazione non preordinata di violazione delle leggi tributarie è tutt'altro che infrequente, stante la complessità della normativa. Dall'altro, prevedere la stessa sanzione per tali soggetti e per chi si giova degli effetti economici della violazione (atteso che la sanzione è spesso proporzionata all'entità del tributo non corrisposto) porta a commisurare la sanzione medesima comminata ad un soggetto alle

dimensioni economiche di un altro soggetto, implicando conseguentemente la possibilità di sanzioni diverse per violazioni identiche.

Sembra necessario, qualunque sia l'elemento soggettivo sotteso alla condotta (dolo, colpa grave o colpa lieve), limitare l'esecuzione della sanzione nei confronti dell'autore della violazione entro limiti che rendono più appropriata la risposta punitiva dell'ordinamento. Parallelamente, l'affermazione della responsabilità solidale del contribuente per l'intero ammontare della sanzione irrogata garantisce all'erario la riscossione dell'importo complessivo. Inoltre si potrebbe consentire, quando la violazione è dovuta a colpa lieve, la rinuncia preventiva all'esercizio del regresso e l'accollo della sanzione da parte della società.

Per quanto riguarda il principio di specialità, si fa notare che sono in fase di conclusione i lavori di un'apposita commissione di studio di riforma delle sanzioni tributarie penali, i cui risultati andrebbero coordinati con l'attuale sistema. Ciò consiglierebbe di sospendere l'esercizio della delega su questo aspetto, in attesa di coordinamento su punti specifici.

Nel presente decreto legislativo l'applicazione del principio di specialità in materia tributaria — considerati i particolari interessi che l'Amministrazione finanziaria è preposta a tutelare — sembra comportare difficoltà non presenti in altri settori dell'ordinamento, come previsto dalla legge 689/81. Infatti, specialmente per le ipotesi più gravi (si pensi, ad esempio, alle frodi fiscali di grandi dimensioni consumate con dichiarazioni reddituali supportate da manovre fraudo-

lente di bilancio o da emissione di fatture false), la sola sanzione penale, applicabile in quanto speciale rispetto alla disposizione che prevede la sanzione amministrativa, non appare del tutto adeguata a colpire gli interessi economici che hanno animato la condotta del trasgressore. Viceversa, la sanzione amministrativa, in quanto consistente nel pagamento di una somma di denaro non di rado rapportata alla misura del tributo non corrisposto, finisce per avere, per il trasgressore, un'efficacia maggiormente afflittiva di quella penale e quindi maggiormente preventiva.

La Commissione

esprime parere favorevole

con le seguenti osservazioni:

previsione dell'esecuzione della sanzione riferita alla persona responsabile entro un limite massimo prestabilito, ferma restando l'obbligazione solidale del contribuente (società o altro), per l'intero importo della sanzione irrogata;

previsione, quando la violazione non sia stata commessa con dolo o con colpa grave (concetto, quest'ultimo da definire, per evitare dispute interpretative), della facoltà di accollo del debito da parte dell'obbligato solidale e della facoltà di rinuncia, anche preventiva, all'azione di regresso verso l'autore della violazione;

introduzione di una presunzione relativa di individuazione dell'autore della violazione nel soggetto che ha posto in essere o sottoscritto l'atto illegittimo ovvero nel legale rappresentante del contribuente;

valutazione dell'opportunità di non esercitare la delega legislativa su principi di specialità, mantenendo, fino alla nuova definizione normativa delle sanzioni tributarie penali, l'attuale concorso di sanzioni amministrative e penali;

articolo 12 — estensione dell'unificazione della sanzione prevista per il concorso formale (unica condotta e pluralità

di violazioni) anche al concorso materiale (pluralità di azioni alle quali corrisponde pluralità di violazioni della stessa disposizione);

articolo 13 — specificazione che la riduzione della sanzione per ravvedimento operoso, in caso di errori od omissioni che incidano sulla determinazione del tributo, ha luogo se la regolarizzazione di tali errori od omissioni avviene nel termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui si è verificata la violazione (e non a quello successivo, com'è nel testo attuale), ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica (es. dichiarazione di successione), entro un anno dalla violazione;

articolo 15 — estensione, al cessionario dell'azienda, dell'obbligazione che grava sul cedente non solo a titolo di sanzione, ma anche di imposta, al fine di evitare equivoci, e precisazione che detta obbligazione è limitata all'importo risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

articolo 18 — previsione della facoltà di irrogazione della sanzione unitamente con l'accertamento del tributo allo scopo di non pregiudicare il procedimento di irrogazione in quelle ipotesi (es. imposta di bollo) in cui la sanzione viene applicata indipendentemente dall'accertamento; di conseguenza è necessaria la previsione della definizione agevolata della sanzione anche per i tributi che non danno luogo ad accertamento con adesione e per il caso di irrogazione contestuale all'accertamento dell'imposta;

articolo 23 comma 7 — previsione del titolo per ottenere la cancellazione di ipoteca in caso di assenza di provvedimento giurisdizionale;

articolo 27 — espressa indicazione che i riferimenti ad istituti o disposizioni contenuti in norme abrogate si intendono effettuati ai corrispondenti istituti o disposizioni disciplinati nel decreto sui principi generali;

articolo 30 — *a*) limitare l'abrogazione dell'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, alle sole disposizioni riguardanti le sanzioni amministrative; — *b*) il riferimento alla legge 7 gennaio 1929, n. 4, effettuato dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per la procedura di applicazione delle pene pecuniarie a carico dei concessionari del servizio della riscossione dei tributi, deve intendersi effettuato al presente decreto legislativo;

articolo 31 — abbreviare considerevolmente il termine di *vacatio legis* rispetto ai centottanta giorni stabiliti dal decreto sia perché dalla sua diffusione da parte degli organi di informazione è passato tempo sufficiente per un'analisi attenta della materia, sia per le aspettative di molti contribuenti; analogamente dovrebbero essere ridotti i tempi per l'emanazione dei provvedimenti connessi (predisposizione dei decreti ministeriali di attuazione, previsti nell'articolo 29; definizione dei procedimenti pendenti regolati dall'articolo 26, comma 3).

ALLEGATO 1-bis

Emendamenti al parere del relatore sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Si propone di aggiungere al comma 3 dell'articolo 3 dello schema di decreto il seguente comma 4: « Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si intendono applicabili anche alle sanzioni amministrative valutarie ».

1.

Berruti.

L'articolo 6 dello schema di decreto non risulta coordinato con le previsioni dello Statuto del contribuente secondo il testo già licenziato dalla VI Commissione del Senato in sede referente.

2.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto, il riferimento alle condizioni economiche e sociali non sembra confacente all'impianto sanzionatorio; quanto meno dovrebbe essere collegato al tipo di violazione contestata (rispetto alla precedente normativa-Legge n. 4/1929, articolo 4 — si introduce il riferimento alle condizioni « economiche e sociali », di difficile valutazione e determinazione; rispetto alla normativa della legge 24 novembre 1981, n. 689, disciplinante le sanzioni amministrative — articolo 11 — si introduce il riferimento alle condizioni « sociali »).

3.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

L'articolo 8 dello schema di decreto non chiarisce se l'intrasmissibilità agli eredi riguardi solo le sanzioni *in itinere* ovvero anche quelle già definite, come sembrerebbe emergere dalla relazione e come, peraltro, già statuito in altra sede (cfr. testo articolo 7 della legge n. 689/81).

4.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

L'articolo 11 dello schema di decreto prevede la sanzionabilità diretta dell'autore della violazione con sanzione commisurata alla capacità contributiva del rappresentato, laddove tale comportamento dovrebbe essere sanzionato come tale e non in riferimento al soggetto rappresentato, cui invece la sanzione andrebbe applicata secondo i parametri consueti; scelta, quella del decreto legislativo, che comunque diviene quasi obbligata nel momento che si è scelta la strada della « penalizzazione » della sanzione tributaria; si sottolinea poi l'incongruenza laddove viene stabilita la permanenza della sanzione a carico del rappresentato (persona fisica o giuridica), in caso di morte del rappresentante autore della violazione, ancorchè non irrogata prima della sua morte (cfr. articolo 10 della legge 7 gennaio 1929, n. 4).

5.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 14 dello schema di decreto, la disciplina del principio di specialità è

poi assolutamente da rivedere, reintroducendosi in tale articolo una sorta di « pregiudiziale penale » che nulla ha da spartire con il principio di « specialità » previsto dalla lettera e) della comma 133 dell'articolo 3 della legge di delega; una volta accolto il principio della specialità, occorre trarne le conseguenze fino in fondo, conseguenze invero del tutto incoerenti rispetto a quelle prospettate dal decreto, come in particolare confermato dalla norme dettate in materia di sospensione del procedimento tributario: la « specialità » attiene al contenuto della violazione, la sospensione alla procedura; le conseguenze sul piano pratico possono rivelarsi devastanti, soprattutto in considerazione del diverso elemento soggettivo che presiede ad un reato penale (nel « delitto » rileva, normalmente, solo il dolo) e ad una violazione amministrativa, per la quale l'elemento soggettivo non è preso in considerazione o lo è in maniera diversa, ovvero dell'ipotesi di patteggiamento non affrontata dalla norma (v. articolo 9 L. n. 681).

6.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

L'articolo 15 dello schema di decreto non risulta coerente con il sistema legislativo generale. Meglio potrebbe stabilirsi che sull'azienda grava il privilegio del fisco nei termini di cui all'articolo 15, in analogia con quanto stabilito per le obbligazioni tributarie (artt. 2758 e 2759 C.C., in riferimento all'articolo 2747, 2° comma C.C.);

7.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 15 occorre prevedere la responsabilità del cessionario nei limiti del valore dell'azienda o del ramo del-

l'azienda al momento della cessione stessa.

8.

Frosio Roncalli.

All'articolo 15 necessita una espressa indicazione del significato di « cessione d'azienda » (si deve intendere il significato espresso dall'articolo 66, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

9.

Frosio Roncalli.

L'articolo 15 va coordinato con l'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

10.

Frosio Roncalli.

All'articolo 15 si deve prevedere la possibilità del cessionario di intervenire nella fase relativa alla rettifica del reddito derivante dalla cessione dell'azienda o nel procedimento di irrogazione delle sanzioni, previsto all'articolo 17 del decreto legislativo, anche con riapertura dei termini.

11.

Frosio Roncalli.

All'articolo 20 andrebbe valutata l'opportunità di non procedere alla riscossione provvisoria delle sanzioni durante il processo amministrativo.

12.

Frosio Roncalli.

All'articolo 23, comma 1, occorrerebbe sostituire le parole: « a mezzo di ufficiale giudiziario » con: « a mezzo dell'ufficiale della riscossione di cui all'articolo 99 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ».

13.

Frosio Roncalli.

All'articolo 23, comma 2, dopo le parole: « a mezzo di ufficiale giudiziario » andrebbero aggiunte le seguenti: « ovvero dell'ufficiale della riscossione di cui all'articolo 99 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 ».

14.

Frosio Roncalli.

All'articolo 23, comma 6, dello schema di decreto, non si vede perché si stabilisce che, una volta prestata cauzione o fidejussione, l'organo che procede possa (e non debba) adottare il provvedimento cautelare, come invece previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 20.

15.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

L'articolo 25, dello schema di decreto introduce una norma del tutto generica e discrezionale circa il pagamento rateale della sanzione per chi è in condizioni economiche disagiate e trascura di introdurre una disciplina più generale come previsto dalla lett. P della disposizione di delega.

16.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

Nell'articolo 26, comma 2, dello schema di decreto, non si comprende la ragione per cui non si preveda l'immediata applicabilità anche delle disposizioni di cui agli articoli 9 (concorso), 13 (ravedimento), 21 (decadenza e prescrizione), 22 (sanzioni accessorie), 23 (ipoteca e sequestro conservativo), 24 (sospensione dei rimborsi e compensazione).

17.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 26, va inserito dopo il comma 3 il seguente comma:

« 3-*bis*. La disposizione di cui all'articolo 15 del presente decreto si applica dal periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1998. ».

18.

Frosio Roncalli.

In ordine alle abrogazioni recate dall'articolo 30 dello schema di decreto, andrebbe fatto un riscontro più accurato in materia, considerata l'ampia portata abrogativa dell'articolo (abrogazione artt. 1 e 20 legge n. 4/1929, perché comprendono anche le fattispecie penali).

L'abrogazione degli articoli 1 e 20 suddetti eccede la delega; in particolare l'articolo 1 della legge n. 4/1929 disciplina una norma di carattere contenuto « rafforzato » applicabile anche alle fattispecie penali.

19.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

ALLEGATO 2

Proposta di parere del relatore allo schema di decreto legislativo, recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, previsto dall'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il provvedimento, nel rispetto della delega, unifica la normativa in materia di sanzioni relative alle imposte dirette e sul valore aggiunto eliminando la frammentazione che caratterizza il sistema sanzionatorio vigente.

La Commissione

esprime parere favorevole

allo schema di decreto legislativo con le seguenti osservazioni:

Violazioni formali

La revisione della disciplina delle sanzioni in materia di apparecchi misuratori previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 (cosiddetti registratori di cassa) ha comportato l'abrogazione della sanzione prevista per una serie di obblighi, stabiliti con decreto ministeriale, finalizzati all'effettiva e corretta emissione dello scontrino fiscale (es. in materia di manutenzione dell'apparecchio, di richiesta di tempestivo intervento di un tecnico riparatore e di adempimenti manuali sostitutivi indispen-

sabili in caso di guasto e così via). Andrebbe valutata l'opportunità dell'abrogazione della sanzione per l'inosservanza degli adempimenti manuali sostitutivi.

Sanzioni accessorie.

Nell'articolo 12 sarebbe opportuno prevedere per le attività stagionali, con riferimento alla sanzione della chiusura dell'esercizio, una misura proporzionata al periodo dell'anno di effettivo svolgimento dell'attività.

Abrogazioni.

Prevedere, in conformità a quanto peraltro esposto nella relazione illustrativa al provvedimento, l'abrogazione anche del comma 2 dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 602/73; escludere, invece, l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in quanto relativo a fattispecie penale.

ALLEGATO 2-bis

Emendamenti al parere del relatore sullo schema di decreto legislativo recante revisione organica e completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi, in attuazione dell'articolo 3, comma 133, lettera Q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nell'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, è eccessiva la sanzione fissata nel minimo a lire 500.000, in riferimento alla possibilità che le imposte dovute siano minime ovvero nel caso in cui non siano dovute imposte.

1.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: « lire cinquecentomila » con le seguenti: « lire centomila ».

2.

Frosio Roncalli.

Nell'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto, sarebbe opportuno distinguere tra errore che determina un versamento inferiore al dovuto ed errore solo di esposizione del calcolo, cui faccia riscontro il versamento del dovuto.

3.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

Nell'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto si fa una certa confusione tra omesso versamento e omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta: dalla disposizione così com'è si potrebbe ricavare la seguente interpretazione: l'omissione della dichiarazione è

sanzionata solo se vi è stata una evasione nel versamento delle ritenute; se tale è la volontà del legislatore, occorre formulare meglio la norma, che comunque è contraddetta dal disposto del comma 3, che va abolito; la relazione non è chiara sul punto; occorre pertanto escludere la sanzione per omessa dichiarazione in caso di effettivo versamento del dovuto; è opportuno ridurre i minimi edittali.

4.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 2, comma 1, 2 e 3, sostituire le parole: « lire cinquecentomila » con le seguenti: « lire centomila ».

5.

Frosio Roncalli.

All'articolo 2, comma 4, sostituire le parole: « lire centomila » con le seguenti: « lire cinquantamila ».

6.

Frosio Roncalli.

La sanzione prevista nell'articolo 3 è eccessiva, completamente sganciata dalla gravità dell'omessa denuncia di variazione e quindi dal danno che ne può derivare all'erario, in considerazione che spesso i redditi sono di modesta entità; sembrerebbe inoltre che non vi sia alcuna possibilità di rimettersi nei termini, come

invece stabilito in linea generale dall'articolo 13 dello schema di decreto « base » in materia di sanzioni

7.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: « lire cinquecentomila » con le seguenti: « lire centomila ».

8.

Frosio Roncalli.

Nell'articolo 4 dello schema di decreto, va precisato che la dichiarazione incompleta va equiparata a quella infedele solo se ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 1.

9.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 5, comma 1 e 3 sostituire le parole: « lire cinquecentomila » con le seguenti: « lire centomila ».

10.

Frosio Roncalli.

All'articolo 5, comma 6 sostituire le parole: « lire un milione » con le seguenti: « lire duecentomila ».

11.

Frosio Roncalli.

Nell'articolo 6, commi 1 e 2 dello schema di decreto, la sanzione andrebbe commisurata non all'imponibile ma all'imposta relativa.

12.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: « lire un milione » con le seguenti: « lire duecentomila ».

13.

Frosio Roncalli.

Nell'articolo 6, comma 8, lett. A) e b), va esclusa la punibilità se l'imposta risulti comunque pagata.

14.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 6, comma 8, sostituire le parole: « lire cinquecentomila » con le seguenti: « lire centomila ».

15.

Frosio Roncalli.

Nell'articolo 8, comma 1, del provvedimento, l'equiparazione della fattispecie del mancato utilizzo di modelli ministeriali con quelle successive non è giustificata; dovrebbe essere stabilito che il mancato utilizzo del modello sia sanzionabile solo se dà luogo a difficoltà per il fisco.

16.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 8, comma 1, sostituire le parole: « lire cinquecentomila » con le seguenti: « lire centomila ».

17.

Frosio Roncalli.

All'articolo 8, comma 3, sostituire le parole: « lire un milione » con le seguenti: « lire duecentomila ».

18.

Frosio Roncalli.

Nell'articolo 9, comma 1, l'espressione «tenere scritture contabili» può essere interpretata in due modi profondamente diversi: sia cioè come indisponibilità originaria delle scritture sia come irregolarità nella tenuta delle scritture stesse; se si accedesse a questa seconda interpretazione (come confermato dal comma 3), ne discenderebbe una sanzionabilità non collegata alla gravità della violazione, che potrebbe essere anche di minima entità o addirittura non influente sul piano fiscale; il comma 3 conferma questo dubbio allorchè non stabilisce la non punibilità delle ipotesi previste (scarsa rilevanza) ma prevede la riduzione della pena minima edittale (cioè lire 1.000.000), pena certamente non di scarsa entità.

19.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «lire due milioni» con le seguenti: «lire trecentomila».

20.

Frosio Roncalli.

All'articolo 9, comma 4, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

21.

Frosio Roncalli.

All'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «lire quattro milioni» con le seguenti: «lire cinquecentomila».

22.

Frosio Roncalli.

All'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto, appare esorbitante la sanzione; nessuna rilevanza viene poi attribuita alla

pericolosità del comportamento omissivo o non veritiero.

23.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «lire quattro milioni» con le seguenti: «lire cinquecentomila».

24.

Frosio Roncalli.

Anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 11, comma 1, del provvedimento, fa difetto ogni riferimento al danno per il fisco.

25.

Pastore, Armani, Berruti, Conte,
d'Alì, Biasco F.S., Bosello,
Pace, Pedrizzi.

All'articolo 11, commi 1 e 7, sostituire le parole: «lire cinquecentomila» con le seguenti: «lire centomila».

26.

Frosio Roncalli.

All'articolo 11, comma 4, sostituire le parole: «lire un milione» con le seguenti: «lire duecentomila».

27.

Frosio Roncalli.

All'articolo 11, comma 5, sostituire le parole: «lire due milioni» con le seguenti: «lire trecentomila».

28.

Frosio Roncalli.

All'articolo 11, sopprimere il comma 6.

29.

Frosio Roncalli.

All'articolo 11, comma 6, sostituire le parole: « da lire centomila a lire due milioni » con le seguenti : « da lire ventimila a lire duecentomila ».

30.

Frosio Roncalli.

Nell'articolo 13, comma 1 e articolo 14, dello schema di decreto, la sanzione non è graduata, come è stabilito in via generale dal decreto sulle sanzioni non penali; nessuna riduzione viene prevista se il ritardo è di minima entità.

31.

Pastore, Armani, Berruti, Conte, d'Alì, Biasco F.S., Bosello, Pace, Pedrizzi.

All'articolo 13, comma 1 sostituire le parole: « pari al trenta per cento dell'importo non versato » con le seguenti: « pari al cinque per cento dell'importo non versato per ogni mese di ritardo con un massimo del trenta per cento ».

32.

Frosio Roncalli.

All'articolo 13, comma 1 sostituire le parole: « pari al trenta per cento dell'importo non versato » con le seguenti : « pari al dieci per cento dell'importo non versato per ogni mese di ritardo con un massimo del trenta per cento ».

33.

Frosio Roncalli.

All'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: « versamenti diretti » con le seguenti: « versamenti spontanei ».

34.

Frosio Roncalli.

All'articolo 15, comma 1 sostituire le parole: « da lire duecentomila a lire un milione » con le seguenti: « da lire cinquanta mila a lire cinquecento mila ».

35.

Frosio Roncalli.

All'articolo 15, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I soggetti abilitati alla riscossione spontanea sono tenuti a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore ».

36.

Frosio Roncalli.

All'articolo 16, comma 2, lettera f), sostituire le parole: « i commi, primo, terzo, quarto e quinto » con le seguenti: « i primi cinque commi ».

37.

Frosio Roncalli.

All'articolo 16, dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Il secondo comma dell'articolo 97 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

« 2. Del mancato pagamento, decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza della rata ovvero entro i novanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento se successiva alla scadenza della rata, il concessionario della riscossione deve dare, entro i successivi sessanta giorni, comunicazione del mancato pagamento all'ente impositore ».

38.

Frosio Roncalli.